

## ***Risarcimento per il demansionamento del lavoratore anche in mancanza di una protesta esplicita***

*La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 14432 del 10 Luglio 2015 , ha stabilito che al dipendente dequalificato professionalmente spetta un risarcimento del danno, a nulla rilevando il fatto che lo stesso a lungo non abbia protestato con il datore di lavoro per l'assegnazione a mansioni deteriori.*

.....

Con la sentenza in commento , la Suprema Corte ha chiarito che il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima su interessi indisponibili non può essere inteso come acquiescenza del lavoratore, in quanto non è consentito derogare al principio per cui ciascuno ha diritto a svolgere le mansioni stabilite in base ai titoli, al contratto, all'anzianità ed agli altri elementi del rapporto lavorativo.

### ***Il fatto***

Il caso trae origine dalla sentenza della Corte d'appello , la quale , per quanto qui di interesse , in riforma della sentenza del tribunale di primo grado, accoglieva la domanda proposta da un lavoratore, responsabile del settore acquisti e magazzino di una società , intesa a conseguire il riconoscimento della qualifica superiore e delle conseguenti differenze retributive. La corte di secondo grado reputava altresì fondata la domanda di accertamento della intervenuta destinazione allo svolgimento di mansioni non corrispondenti né alla formale qualifica rivestita, né a quella effettivamente spettante e di condanna della società al risarcimento del danno per effetto della dequalificazione professionale patita.

La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza , lamentando che la Corte distrettuale aveva trascurato di conferire valenza significativa alla intervenuta accettazione da parte del lavoratore delle mansioni lui ascritte, sul rilievo che la acquiescenza manifestata dal predetto alle condizioni di lavoro successivamente denunciate come dequalificanti, integrava una condizione di effettiva accettazione negoziale delle stesse.

## ***La decisione***

La Corte respingeva il ricorso.

I giudici di legittimità nelle motivazioni di tale decisione , ribadivano il principio già affermato dalla stessa Suprema Corte , secondo cui “deve escludersi che il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, possa essere inteso come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti allo jus variandi datoriale, ovvero come prova della sua tollerabilità, potendo essere anzi proprio la protrazione della situazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni che giustificano le dimissioni del lavoratore” , come si desumeva , nella fattispecie , dalla sentenza di merito che aveva attribuito rilevanza alla durata ed all'intensità del demansionamento del lavoratore.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)